

2 luglio 2026

LIFE FairTHRIVE

EUDR: guida pratica ai nuovi requisiti per le aziende



FAIRTRADE



Co-funded by
the European Union

Informazioni utili sul webinar



- Il microfono di tutti i partecipanti è stato automaticamente disattivato.
- Potete utilizzare la funzione «**Domande e Risposte**» per porre le vostre domande durante la presentazione.
- Post webinar genereremo un documento di risposta alle vostre domande che verrà condiviso sul sito di Fairtrade Italia insieme alla slides e alla registrazione del webinar. Riceverete inoltre un questionario di gradimento.
- Per qualsiasi ulteriore domanda riguardante l'EUDR, potete sempre contattarci all'email: infoeudr@fairtrade.it

Nota: *Le informazioni fornite non costituiscono una consulenza legale e hanno uno scopo esclusivamente informativo generale. Fairtrade declina espressamente ogni responsabilità per danni diretti, indiretti, accidentali, consequenziali o speciali derivanti da o in qualsiasi modo connessi all'uso delle informazioni fornite o all'affidamento su di esse. Per una consulenza legale, si prega di rivolgersi a un consulente legale qualificato nel proprio Paese.*



**Valeria
D'Alfonso**

Project Officer



**Anna
Simionato**

Product Manager
Cacao



**Petra
Zambelli**

Product Manager
Caffè

Agenda

1. Progetto LIFE fairTHRIVE
2. EUDR: aggiornamenti normativi
3. Flowchart EUDR: una mappa di orientamento agli obblighi
 - Obblighi per operatori a monte
 - Obblighi per micro e piccoli operatori
 - Obblighi per operatori a valle e commercianti
4. Esempi
5. Riferimenti e fonti



FAIRTRADE



Co-funded by
the European Union

1. Progetto LIFE FAIRTHRIVE

Life FairTHRIVE



Il progetto Life Fairthrive, finanziato dall'Unione Europea, **sostiene le piccole e medie imprese (PMI) nell'attuazione del regolamento europeo sulla deforestazione (EUDR).**

Il progetto ha durata di 3 anni: 2025 – 2028

L'implementazione del progetto riguarderà 12 paesi: Germania, Belgio, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna ed Austria.

Nell'ambito del progetto, **Fairtrade supporta le PMI con consulenza pratica, formazione mirata e strumenti utili**, in modo che possano soddisfare i requisiti EUDR e allo stesso tempo operare in modo equo, etico e sostenibile.



**Co-funded by
the European Union**



FAIRTRADE

LIFE FairTHRIVE

Un progetto per le PMI italiane



Materiali informativi

- Materiali in 9 lingue
- E-learning



Consulenza e formazione

- Helpdesk: infoeudr@fairtrade.it
- Consulenza 1:1
- Incontri online e in presenza



Eventi di settore

- Seminari e conferenze a eventi fieristici e intersettoriali



Sviluppo delle competenze

- Condivisione di strumenti di tracciabilità
- Formazione sugli strumenti relativi all'EUDR



Più informazioni: [Impact Platform](#)



FAIRTRADE



Co-funded by
the European Union

2. EUDR: aggiornamenti normativi

4 maggio 2026

**Pubblicazione del riesame della
semplificazione del regolamento
europeo sulla deforestazione
(EUDR)**

Regolamento: contenuto e applicazione



Contenuti

Vieta la commercializzazione di materie prime e prodotti interessati che hanno causato deforestazione o degrado forestale dal 31 dicembre 2020.

Introduce **obblighi di dovuta diligenza** per l'importazione ed esportazione delle materie prime e prodotti interessati:

- Raccolta di informazioni, inclusi i dati di geolocalizzazione
- Misure di valutazione ed attenuazione del rischio, compresi i rischi legali
- Dichiarazione di dovuta diligenza

Applicazione

30 dicembre 2026 per le **medie e grandi imprese**

30 giugno 2027 per **micro e piccole imprese**

Regolamento: semplificazioni



Semplificazioni e chiarimenti

1. Obblighi di dovuta diligenza solo per operatori a monte
 2. Introduzione della categoria micro e piccoli operatori primari
 3. Semplificazione degli obblighi per operatori a valle e commercianti, semplificazioni per le PMI
- Chiarimenti sulle informazioni legali obbligatorie (*Guidance Document*)
 - Chiarimenti sull'esclusione dei campioni (*FAQ 2.14, Atto delegato*)
 - Chiarimenti sugli acquisti da operatori extra UE e prodotti re-importati (*FAQ 3.7; 5.4*)
 - Chiarimenti sulle filiere integrate (*FAQ 3.8*)
 - Chiarimenti sull'ambito di vendite online (*e-commerce*) B2B o B2C (*FAQ 3.17; 3.18; 3.19*)
 - Chiarimenti sull'imballaggio contenente il prodotto (*FAQ 2.5*)
 - Interoperabilità con altre normative in materia di dovuta diligenza (es. CSDDD, Regolamento sul lavoro forzato FLR) (*FAQ 5.1.1*)



FAIRTRADE



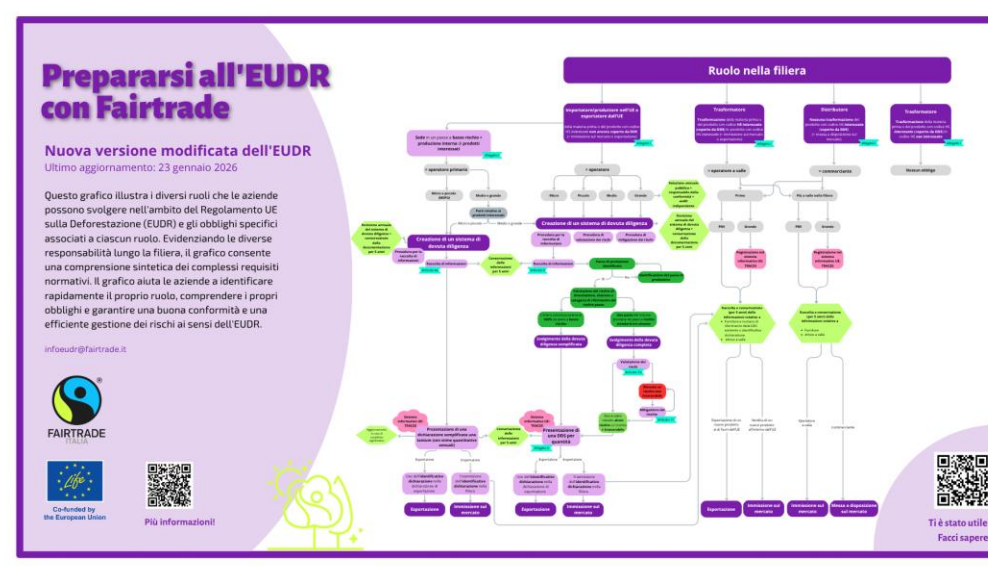
Co-funded by
the European Union

3. Flowchart: una mappa di orientamento agli obblighi

Obiettivo

Orientare le aziende negli **obblighi EUDR** a loro applicabili, considerando:

1. Materie prime e prodotti interessati commercializzati (HS)
2. Ruolo nella catena di fornitura
3. Dimensione aziendale (PMI o non PMI)



1. Materie prime e prodotti interessati



Il regolamento **si applica esclusivamente alle materie prime e prodotti interessati** elencati nell' **Allegato I**: bovini, **caffè, cacao**, palma da olio, gomma, soia, legno e relativi prodotti interessati.

Nota Bene:

- I prodotti o i codici HS non inclusi nell'allegato I non sono soggetti ai requisiti del regolamento, anche se contengono materie prima pertinenti rientranti nel suo ambito di applicazione (FAQ 2.1).
- Il regolamento prevede che l'elenco dei prodotti pertinenti e le descrizioni dei prodotti possano essere modificati dalla Commissione mediante un atto delegato (FAQ 2.1).
- Il caffè solubile è stato incluso nel progetto di atto delegato che integra modifiche mirate alla definizione del prodotto dell'EUDR.

ALLEGATO I

Materie prime interessate e prodotti interessati di cui all'articolo 1

Cacao	1801	Cacao in grani, interi o franti; greggi o tostati
	1802	Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao
	1803	Pasta di cacao, anche sgrassata
	1804	Burro, grasso e olio di cacao
	1805	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
	1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
Caffè	0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

2. Ruolo nella catena di fornitura



Sono un

OPERATORE A MONTE*

Se immetto in UE o esporto dall'UE materie prime e prodotti interessati **per la prima volta che non sono stati** oggetto di nessuna dichiarazione di dovuta diligenza precedente

Sottocategoria: **MICRO O PICCOLO OPERATORE PRIMARIO**

Sono un

OPERATORE A VALLE*

Se immetto sul mercato o esporto dall'UE **prodotti interessati ottenuti utilizzando prodotti pertinenti** già coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza

Varianti: **PRIMO o PIÙ A VALLE**

Sono un

COMMERCIANTE*

Se metto a disposizione sul mercato UE materie prime e prodotti interessati già oggetto di dichiarazione di dovuta diligenza.

I prodotti che commercializzo mantengono il medesimo codice HS dell'allegato I di quelli acquistati

Varianti: **PRIMO o PIÙ A VALLE**

*Differenze se l'impresa è una PMI o non-PMI

3. Dimensione aziendale

Ai fini del differimento dell'entrata in applicazione del regolamento al 30 giugno 2027, è determinante se un operatore fosse **qualificato come microimpresa o piccola impresa al 31 dicembre 2024**, indipendentemente dalla forma giuridica dell'impresa.

2013/34/UE aggiornamento 28.05.2024		Quando verificare per EUDR? 31.12.2024		
Dimensione		Totale stato patrimoniale	Fatturato netto	Numero medio di dipendenti durante l'esercizio finanziario
Micro	non superano i limiti di almeno due dei tre criteri	EUR 450.000	EUR 900.000	10
Piccola		EUR 5.000.000	EUR 10.000.000	50
Media		EUR 25.000.000	EUR 50.000.000	250
Grande	superano i limiti di almeno due dei tre criteri	EUR 25.000.000	EUR 50.000.000	250

E se le
dimensioni
cambiano?
FAQ 3.24



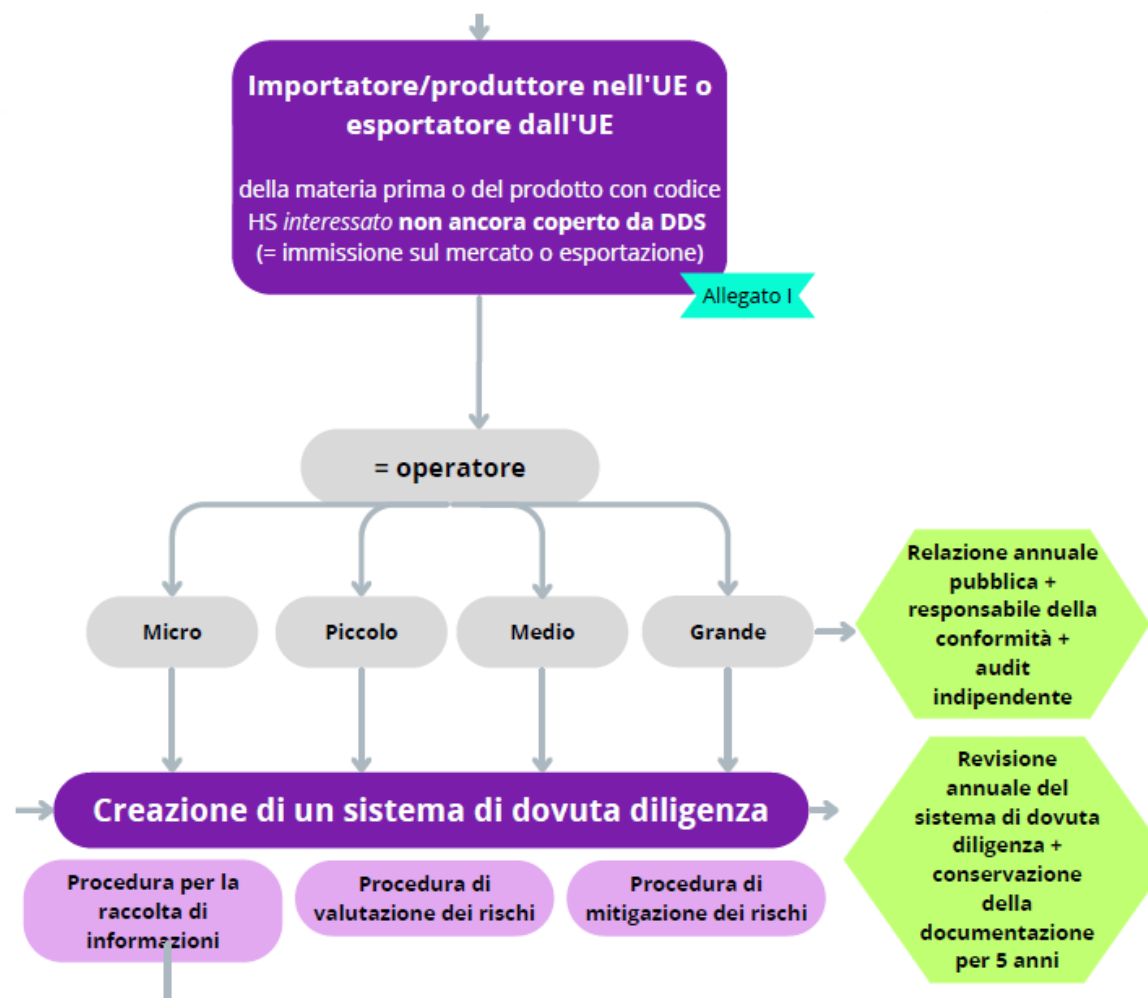
FAIRTRADE



Co-funded by
the European Union

3.1. Obblighi per operatori a monte

Obblighi per l'operatore a monte



Tutti gli operatori a monte, indipendentemente dalla dimensione aziendale, devono:

- ☐ **esercitare la dovuta diligenza (semplificata o completa)**
 1. Raccolta delle informazioni rilevanti (Art. 9)
 2. Valutazione del rischio (Art. 10)
 3. Mitigazione del rischio (Art. 11)
- ☐ **presentazione della dovuta diligenza su TRACES**
- ☐ **trasmettere proattivamente i numeri DDS* o SD****
- ☐ **revisionare annualmente il sistema di dovuta diligenza**
- ☐ **conservare la documentazione per 5 anni**

*DDS: Due Diligence Statement

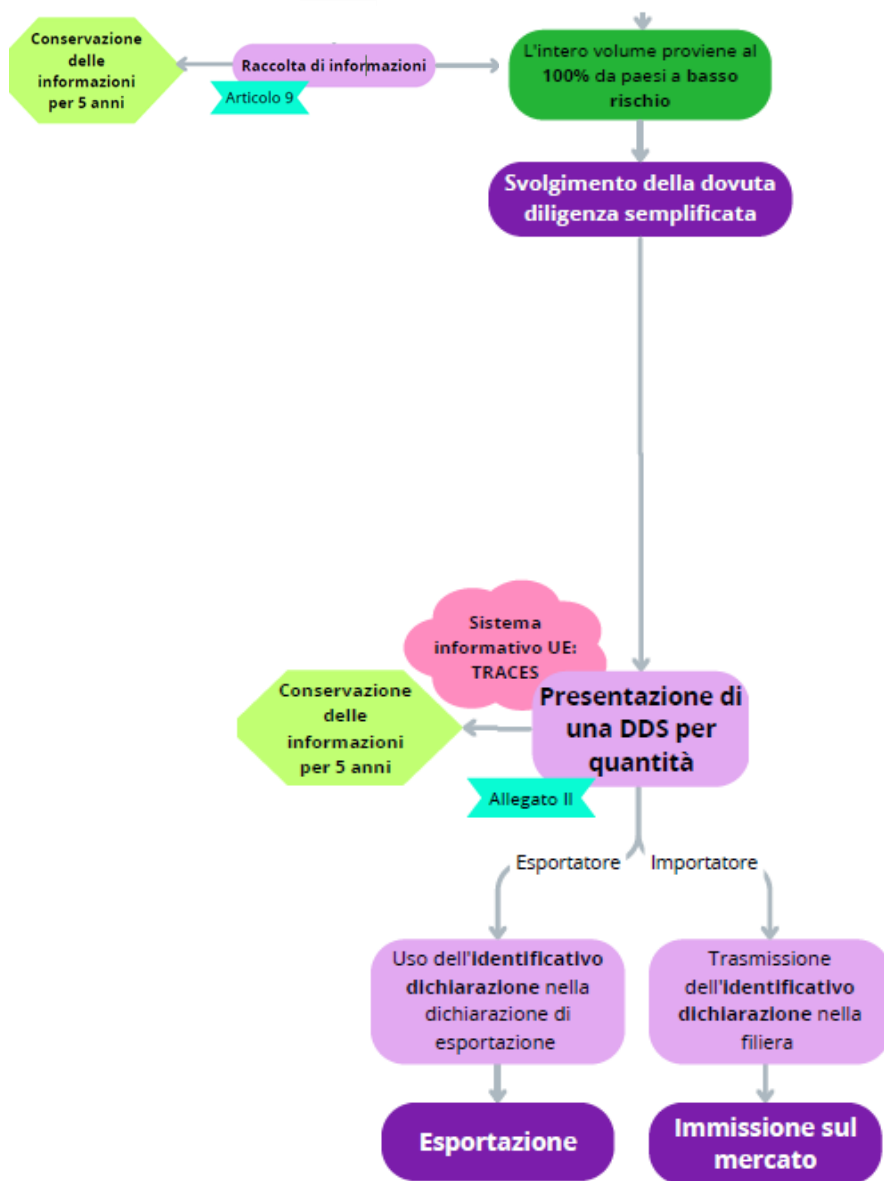
**SD: Simplified Due Diligence

Dovuta diligenza semplificata o completa?



**Verificare il rischio
attribuito al Paese di
produzione:
[EU Country
Classification List](#)**

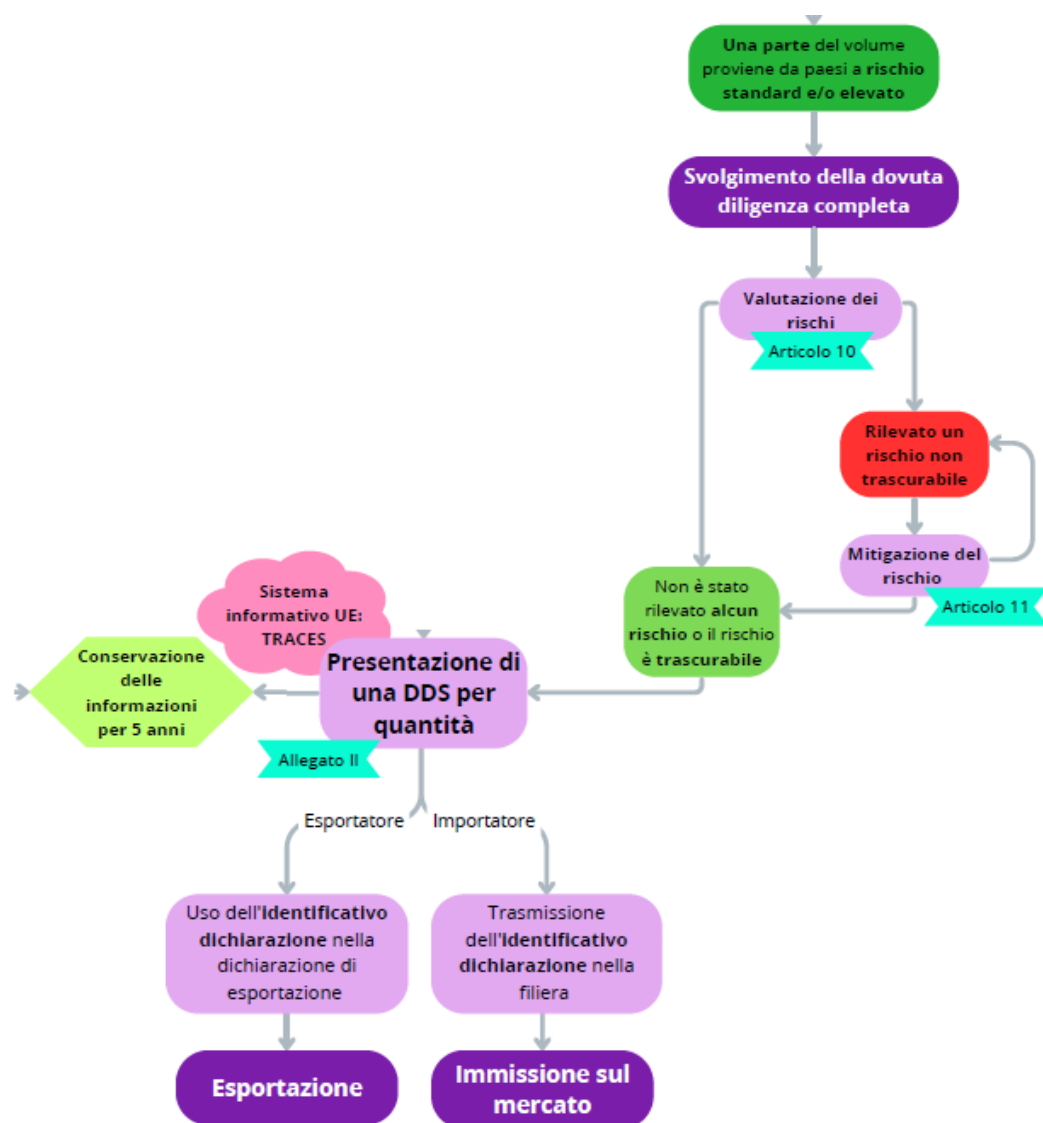
Focus: dovuta diligenza semplificata (art. 13)



DD semplificata per acquisti da **paesi a rischio basso**:

- ✓ Raccolta delle informazioni rilevanti (Art. 9)

Focus: dovuta diligenza completa



DD completa per acquisti da paesi a rischio standard e/o alto:

- ✓ Raccolta delle informazioni rilevanti (Art. 9)
- ✓ Valutazione del rischio (Art. 10)
- ✓ Mitigazione del rischio (Art. 11)

1. Raccolta delle informazioni (Art. 9)



Quali informazioni devo raccogliere?

- ☐ Descrizione dei prodotti interessati
- ☐ Quantità dei prodotti interessati
- ☐ Paese di produzione
- ☐ Geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti
- ☐ Dettagli fornitore
- ☐ Dettagli acquirente
- ☐ Informazioni probanti e verificabili secondo cui i prodotti interessati sono a deforestazione zero
- ☐ Informazioni probanti e verificabili secondo cui le materie prime interessate sono state prodotte nel rispetto della legislazione pertinente del Paese di produzione



Requisiti relativi ai dati di geolocalizzazione ai sensi del Regolamento UE sulla deforestazione

Per operatori dei segmenti microimprese, piccole, medie e grandi imprese

Ultimo aggiornamento: 16 aprile 2026



2. Valutazione del rischio (Art. 10)

La valutazione del rischio, a **cadenza almeno annuale**, tiene conto dei seguenti criteri:

- ☐ Rischio attribuito al Paese (Art. 29)
- ☐ Presenza di foreste nel paese di produzione
- ☐ Presenza di popoli indigeni (Consultazione e cooperazione con i popoli indigeni, nonché esistenza di segnalazioni di popoli indigeni)
- ☐ Diffusione della deforestazione o del degrado forestale
- ☐ Credibilità dei documenti
- ☐ Preoccupazioni inerenti al paese di produzione
- ☐ Complessità della filiera
- ☐ Rischio di elusione del regolamento
- ☐ Valutazione dei gruppi di esperti
- ☐ Indicazioni comprovate su precedenti di non conformità al regolamento
- ☐ Qualsiasi informazione che indichi il rischio che i prodotti interessati siano non conformi
- ☐ **Informazioni complementari da terze parti (es. certificazioni o altri sistemi di verifica da parte di terzi)**



3. Attenuazione del rischio (Art. 11)

A **eccezione** dei casi in cui la valutazione del rischio rivela un **rischio nullo o solo trascurabile**, l'**operatore adotta misure di attenuazione del rischio, da revisionare annualmente**:

- ☐ Richiesta di informazioni o documenti supplementari
- ☐ Svolgimento di indagini o audit indipendenti
- ☐ Adozione di altre misure connesse agli obblighi di informazione di cui all'articolo 9 (es. sostegno ai piccoli produttori)
- ☐ Politiche, controlli e procedure per attenuare il rischio:
 - ☐ Modelli di pratiche di gestione del rischio (non PMI: nomina di un responsabile della conformità)
 - ☐ Non PMI: audit indipendente



	Operatore a monte PMI e non PMI
DD semplificata (SD) Se da Paesi a basso rischio	☐ esercitare la SD ☐ Raccolta delle informazioni rilevanti (Art. 9) ☐ Presentazione della dichiarazione di DD ☐ trasmettere proattivamente i numeri DDS o SD ☐ Revisione del sistema di DD annualmente ☐ per almeno 5 anni la documentazione Obbligo per le grandi aziende di reporting pubblico annuale
DD completa (DDS) Se da Paesi a rischio standard o alto	☐ esercitare la DDS ☐ Raccolta delle informazioni rilevanti (Art. 9) ☐ Valutazione del rischio (Art. 10) ☐ Mitigazione del rischio (Art. 11) ☐ presentazione della dichiarazione di DD ☐ trasmettere proattivamente i numeri DDS* o SD** ☐ Revisione del sistema di DD annualmente ☐ Conservare per almeno 5 anni la documentazione Obbligo per le grandi aziende di reporting pubblico annuale



FAIRTRADE



Co-funded by
the European Union

3.2. Obblighi per micro e piccoli operatori primari (MSPO)

Chi è un MSPO? (Art. 4 bis)

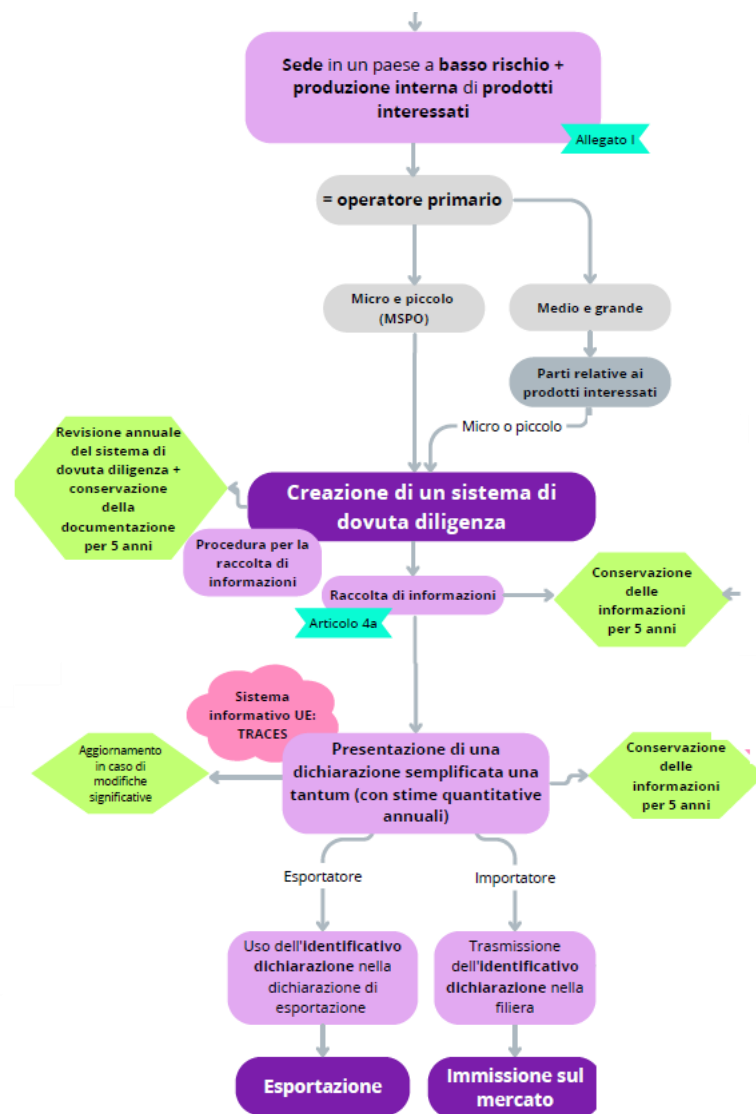


1. Persona fisica o micro, piccola impresa
2. Stabilito in un paese a basso rischio
3. Immissione diretta sul mercato dell'UE o esportazione di prodotti pertinenti
4. Prodotti che l'operatore ha prodotto esso stesso (ha coltivato, raccolto, ottenuto da o allevato su appezzamenti di terreno o stabilimenti)

Nota Bene:

- Non rientrano i produttori primari fuori UE se forniscono i prodotti a intermediari che successivamente li immettono in UE (FAQ 3.21)
- Se operatore e proprietario del terreno non coincidono, è la dimensione dell'operatore a determinare l'ambito degli obblighi (FAQ 3.21)
- Una cooperativa /associazione può essere considerata una MSPO se soddisfa tutti gli elementi della definizione MSPO dell'art. 2, par. 15 bis (FAQ. 3.22)

Regime semplificato per il MSPO



- ✓ Presentano una **dichiarazione semplificata una tantum** nel sistema di informazione per ricevere l'identificazione della dichiarazione prima di immettere sul mercato i prodotti interessati
- ✓ Forniscono le informazioni di cui all'**Allegato III**
- ✓ Trasmettono proattivamente il proprio numero SD
- ✓ La **geolocalizzazione** può essere sostituita dall'indirizzo postale di tutti gli appezzamenti o dall'indirizzo postale dello stabilimento in cui sono state prodotte le materie prime interessate
- ✓ Conservano per 5 anni la documentazione

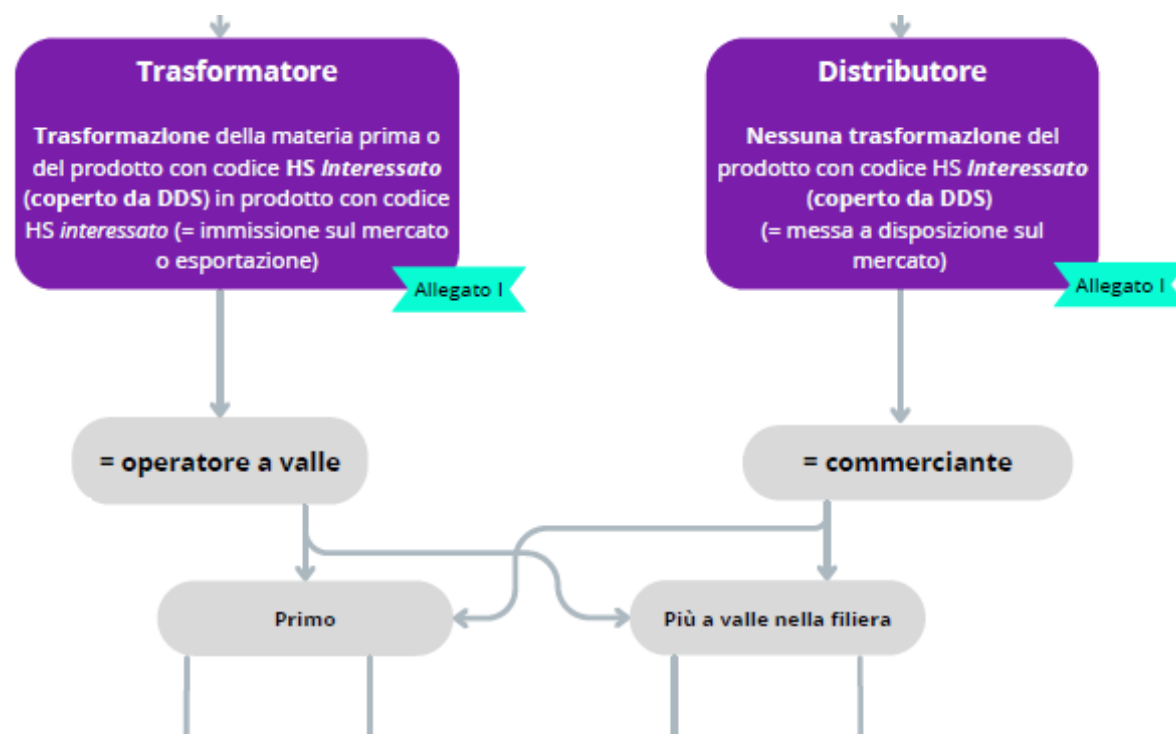
Nota Bene:

- Esenti dalla presentazione della dichiarazione se le informazioni di cui all'Allegato III sono contenute in una **banca dati esistente** (Art. 4bis – 4)
- Una persona fisica o giuridica può essere **contemporaneamente un MSPO e un «operatore»** se, rispettivamente, importa prodotti da lei coltivati ed al contempo immette sul mercato dell'UE prodotti pertinenti che non ha coltivato. Presenterà una SD una tantum per i prodotti che produce e una DDS per i prodotti importati (FAQ 3.23)



3.3 Obblighi per operatori a valle e commercianti

Tipologia di operatore a valle e commerciante



L'operatore a valle e il commerciante possono essere definiti come:

- **Primo operatore a valle o primo commerciante**, se il fornitore diretto è un operatore a monte
- **Operatore o commerciante più a valle**, se il fornitore diretto è un operatore a valle o commerciante

Il **primo soggetto che è rifornito da un operatore a monte** può desumere la propria posizione di primo operatore a valle o primo commerciante.

Obblighi primo operatore a valle e commerciante (Art. 5)

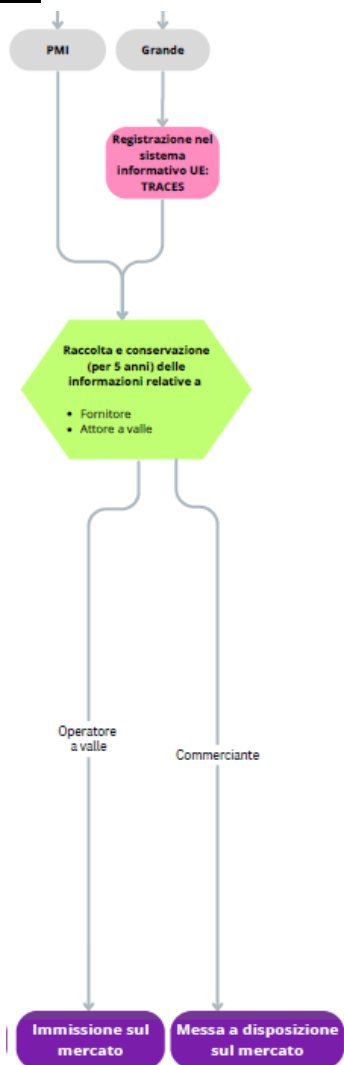


	Primo Operatore a valle / Primo Commerciante
PMI	☐ Raccolta e conservazione (per 5 anni) delle informazioni tra cui anche il numero di riferimento della DDS/SD ☐ Obbligo di informazione delle autorità competenti in caso di rilevato rischio di non conformità
NON PMI	☐ Raccolta e conservazione (per 5 anni) delle informazioni tra cui anche il numero di riferimento della DDS/SD ☐ Registrazione in Traces ☐ Obbligo di informazione delle autorità competenti in caso di rilevato rischio di non conformità ☐ In caso di indicazioni comprovate di non conformità, obbligo di verifica che sia stata esercitata la dovuta diligenza

Nota Bene:

- **Informazioni da raccogliere oltre il riferimento della DDS o SD** (ART. 5 – par.3)
- **Tracciabilità** documentale: l'azienda deve essere in grado di collegare i numeri DDS o SD e gli identificativi della dichiarazione ai flussi dei prodotti in entrata (FAQ 3.4)
- Il primo operatore a valle o commerciante non deve chiedere proattivamente gli identificativi né investigare la sua posizione, MA se è consapevole che il proprio fornitore è un operatore a monte e non rispetta gli obblighi deve astenersi dall'immissione o messa a disposizione in UE. (FAQ 3.5)

Obblighi operatore e commerciante più a valle (Art. 5)

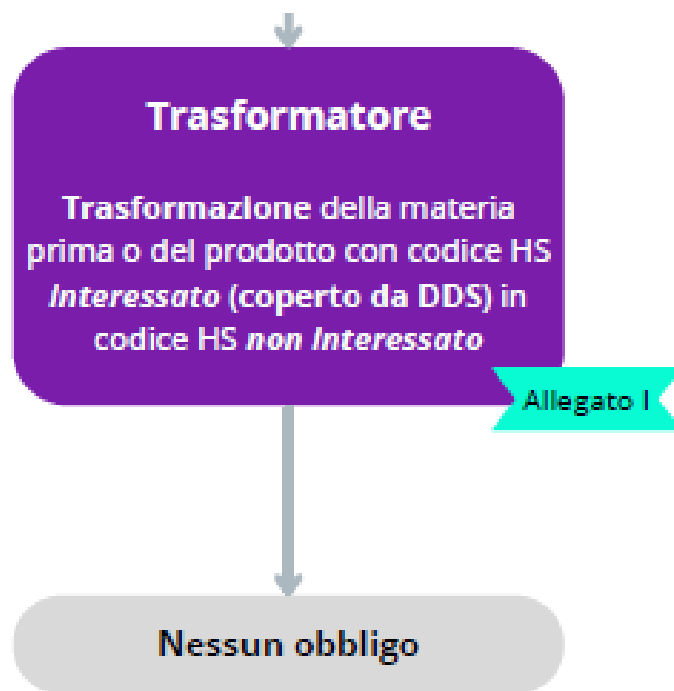


	Operatore a valle / Commerciante
PMI	☐ Raccolta e conservazione (per 5 anni) delle informazioni ☐ Obbligo di informazione delle autorità competenti in caso di rilevato rischio di non conformità
NON PMI	☐ Raccolta e conservazione (per 5 anni) delle informazioni ☐ Registrazione in Traces ☐ Obbligo di informazione delle autorità competenti in caso di rilevato rischio di non conformità ☐ In caso di indicazioni comprovate di non conformità, obbligo di verifica che sia stata esercitata la dovuta diligenza

Nota Bene:

- **Informazioni da raccogliere** (ART. 5 – par.3)
- **Tracciabilità**: garantita attraverso la raccolta e conservazione delle informazioni relative ai propri partner commerciali diretti (FAQ 1.23)

Se acquisto un prodotto con codice HS interessato e lo trasformo in un prodotto con codice HS non interessato?



Nota Bene:

I prodotti o i codici HS non inclusi nell'allegato I non sono soggetti ai requisiti del regolamento, anche se contengono materie prima pertinenti rientranti nel suo ambito di applicazione (FAQ 2.1).



Foto: CLAC

Regolamento UE sulla deforestazione: Guida passo per passo




Co-funded by
the European Union

**Per commercianti o operatori dei
segmenti microimprese, piccole, medie e
grandi imprese**

Ultimo aggiornamento: 3 Marzo 2026






Co-funded by
the European Union

Deforestazione UE: misure di semplificazione e obblighi per le PMI

**Per operatori (primari/a valle) dei
segmenti microimprese, piccole, medie e
grandi imprese**

Ultimo aggiornamento: 20 aprile 2026




Foto: Fairtrade NAAPP




Co-funded by
the European Union

Obblighi dei commercianti dei segmenti microimprese, piccole e medie imprese

**Per commercianti dei segmenti
microimprese, piccole e medie imprese
(PMI)**

Ultimo aggiornamento: 27 gennaio 2026






FAIRTRADE



Co-funded by
the European Union

4. Esempi

Esempi



Sono una media azienda italiana, acquisto burro di cacao da un importatore UE e la utilizzo per la creazione di barrette di cioccolato che rivendo ad un'azienda negli Stati Uniti.



Sono un torrefattore italiano PMI, acquisto caffè verde da un importatore UE e lo utilizzo per la creazione della mia miscela che vendo negli Stati Uniti.



FAIRTRADE



Co-funded by
the European Union

5. Riferimenti e fonti

Fonti



- Report della Commissione Europea al Parlamento e al Consiglio
- Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento Europeo e del Consiglio
- FAQ EN e FAQ IT Aprile 2026
- Guidance Document for the Regulation on Deforestation-Free Products (2026)
- EUDR supply chain infographics
- Competent Authorities Deforestation Regulation
- Materiale formativo UE

- Progetto LIFE FairTHRIVE
- Fairtrade: Supporto EUDR per le PMI



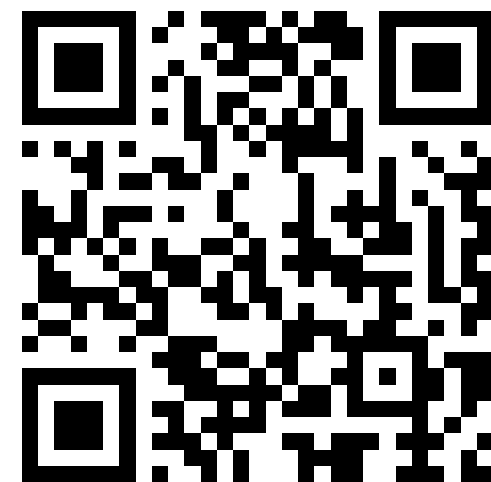
Fairtrade come partner per filiere libere dalla deforestazione

- ▼ Linee guida
- ▼ Helpdesk
- ▼ Consulenza personalizzata
- ▼ Formazione online

2 luglio 2026

LIFE FairTHRIVE **Grazie!**

**Per domande scrivi a:
infoeudr@fairtrade.it**



FAIRTRADE



Co-funded by
the European Union